

però, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, lo insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potrà istituire un corso speciale, il quale sarà dato per incarico e potrà affidarsi al professore titolare.

Su quest'articolo 7 vi è il seguente emendamento, concordato tra il Ministero e la Commissione:

In fine dell'articolo, invece delle parole: potrà affidarsi al professore titolare, si sostituisca: di preferenza al professore titolare.

L'onorevole Marescalchi ha proposto il seguente emendamento:

Al 3° alinea alle parole: potrà affidarsi, sostituire: di preferenza.

Ha facoltà di svolgerlo.

MARESCALCHI. Io avevo presentato un emendamento; ma poichè è eguale in sostanza a quello concordato dal Ministero e dalla Commissione, lo ritiro e rinunzio e parlare.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 7 coll'emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione.

(È approvato).

Art. 8.

Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più istituti universitari.

(È approvato).

Art. 9.

I posti d'ordinario che si renderanno vacanti nel ruolo organico per ciascuna Facoltà o Scuola, di cui all'articolo 3 e alla tabella B, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo.

Questi potranno ottenere la promozione, nell'ordine della loro anzianità, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Ai posti rimanenti può provvedere il ministro col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari, per l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 e per l'articolo 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

Per le nomine d'ordinario nella Università di Macerata e negli istituti autonomi

sono applicabili le norme vigenti per ciascuno di essi.

QUEIROLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUEIROLO. Vorrei pregare l'onorevole ministro di fare una dichiarazione su questo articolo per togliere la possibilità di un equivoco cui potrebbe dar luogo la sua dicitura.

L'articolo stabilisce che la promozione si faccia col ruolo di anzianità.

Ora nella legge del 1904, ribadita dalla legge del 1907, si stabilisce che i professori nominati per concorso debbano avere la precedenza. Questo però vale per la tabella attuale delle Università, non per quella del ruolo unico al quale nel disegno di legge non si estende.

So che nella relazione l'onorevole relatore lo dice, ma questa è un documento caduco. Chiedo quindi che l'estensione della disposizione al ruolo unico si aggiunga all'articolo, o che almeno si faccia una dichiarazione dal ministro che prevenga ogni possibilità di equivoco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Confermo quello che dice la relazione; del resto c'è la legge del 1907.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 9.

(È approvato).

Art. 10.

Con il decreto, che, giusta l'articolo 2 della presente legge, determinerà le materie fondamentali, sarà altresì stabilito il numero minimo complessivo di posti di ordinario e straordinario, e il numero minimo di posti di ordinario, per ciascuna Facoltà o Scuola, in ogni Università.

Quando in una Facoltà o Scuola di una Università il numero degli ordinari sia disceso al disotto del minimo, il ministro provvederà a reintegrarlo, valendosi della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Abozzi.

ABOZZI. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole relatore in risposta alle osservazioni sull'articolo 3, consenta la Camera che io abusi della sua indulgenza per dire qualche parola.